

**FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
COMPARTO GARANTITO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

TRA


Il Fondo pensione complementare PERSEO SIRIO (di seguito "FONDO"), con sede legale in Roma, Via Aniene, 14, C.F. 97660520582, iscritto all'Albo dei fondi pensione al n. 164, nella persona del Presidente dott. Wladimiro Boccali, munita dei necessari poteri per la stipula del presente atto

E

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (di seguito "GESTORE"), con sede Legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 00818570012, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez.I al n.1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n.046, nella persona del Direttore Finanza, Vita e Cauzioni dott. Matteo Laterza, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

PREMESSO CHE:

1. il FONDO è autorizzato all'esercizio dell'attività e regolarmente iscritto all'Albo dei fondi pensione;
2. il GESTORE è autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa e, in particolare, all'effettuazione di operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al ramo VI dell'art. 2 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
3. Il FONDO ed il GESTORE intendono stipulare una convenzione di cui all'art. 6, comma 1, del D. lgs n. 252/2005 (di seguito "Decreto"), con garanzia di restituzione del capitale sugli eventi ed a scadenza, con trasferimento al GESTORE della titolarità dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Decreto, prevedendo una politica di investimento idonea a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti pari o superiori a quelli del TFR;



5. A norma dell'art. 6, commi 6 e 8, del Decreto, il Consiglio di Amministrazione del FONDO ha provveduto a:
- richiedere, per la tipologia di gestione di cui alla presente CONVENZIONE, offerte contrattuali di gestione attraverso la forma della pubblica notizia, su due quotidiani, tra quelli a maggior diffusione nazionale, a soggetti abilitati non appartenenti ad identici gruppi societari e, comunque, non legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo;
 - condurre il processo di selezione dei gestori secondo le inerenti istruzioni COVIP e, comunque, in modo tale da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali decisi previamente dagli amministratori e i criteri di scelta dei gestori;
 - deliberare in data 7 luglio 2015 l'assegnazione al GESTORE del mandato di cui alla presente CONVENZIONE;
6. Il GESTORE è in possesso dei requisiti fissati dalle competenti Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Decreto ed è abilitato ad acquisire la titolarità delle risorse conferite in gestione;
7. il rilascio della garanzia è realizzato nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito "D.M. Tesoro n. 703/96");
8. nell'Allegato A alla CONVENZIONE sono contenute le informazioni rilevanti ai fini del conflitto di interessi ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.M. Tesoro n. 703/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
9. la titolarità dei valori e delle disponibilità conferiti è attribuita al GESTORE che opererà per conto del FONDO. Detti valori costituiscono, in ogni caso, patrimonio separato ed autonomo, distinto sia da quello del GESTORE sia da quello degli altri fondi da questi gestiti; essi devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine cui sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti in procedure concorsuali che riguardino il GESTORE;
10. le risorse del FONDO vanno investite nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal Decreto e dal D.M. Tesoro n. 703/96 ed eventuali successive modificazioni, fatte salve le deroghe temporanee, nei casi previsti dalla COVIP;
11. il FONDO, alla data di sottoscrizione della CONVENZIONE, ha in essere una convenzione per il servizio di banca depositaria, con l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (di seguito "Banca depositaria"), con sede legale in Milano, Corso Eura n. 18, codice fiscale n. 00410710586, partita IVA n. 13212880150, iscritta al n. 5000.5 dell'Albo dei gruppi bancari di cui all'art. 64 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e, per i servizi amministrativi, un'altra convenzione con Previnet SpA (di seguito "Gestore Amministrativo"), con sede legale e amministrativa in Preganziol (TV), Via E. Forlanini n. 24.



QUANTO SOPRA PREMESSO

Il FONDO ed il GESTORE, ciascuno denominato individualmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti", convengono e stipulano la seguente

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Le premesse e gli Allegati formano parte integrante della CONVENZIONE. La CONVENZIONE ha per oggetto la gestione professionale, con garanzia da parte del GESTORE, mediante investimento in strumenti finanziari, delle risorse del FONDO. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Decreto, il GESTORE assume la titolarità delle risorse conferite in gestione.

Il FONDO intende attribuire al GESTORE la gestione del Comparto Garantito, con benchmark definito come da tabella seguente:

Indice BENCHMARK	Ticker Bloomberg	Ticker Datastream	PESO
JPMorgan Italy 1-5 anni	JNAEL115	JEITCEE	40%
JPMorgan Italy 1-3 anni	JNAEL113	JEITBEE	15%
JPMorgan EGBI Investment Grade 1-5 anni	JNEUI1R5	JEIGCEE	10%
BoFA Merrill Lynch 1-5 anni Euro Corporate Index		MLEXPBE	30%
MSCI World Total Return Net Dividend	NDDUWI	MSWRLD\$(NR)	5%

2. Gli indici utilizzati per la definizione del benchmark si caratterizzano per: a) loro pubblicità; b) accessibilità e aggiornamento della loro quotazione; c) trasparenza del processo di elaborazione; d) reinvestimento delle cedole e dei dividendi; e) liquidità dei titoli costituenti.
3. Ciascun indice va convertito in euro al cambio WM Reuters e ribilanciato l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, secondo le metodologie di conversione e ribilanciamento indicate nella Nota Tecnica (Allegato B).
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che il benchmark costituisce solo uno degli elementi presi in considerazione dal GESTORE nell'attuazione della politica di gestione e che le scelte d'investimento, il profilo di rischio e i rendimenti della gestione potranno discostarsi, in maniera anche significativa, da detto parametro di riferimento in considerazione della garanzia prestata, della possibilità che il FONDO possa essere interessato da un processo di fusione con altri fondi pensione e dell'obiettivo di

ottenere rendimenti pari o superiori a quelli del TFR, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 4

6. Il FONDO conferisce al GESTORE risorse finanziarie in liquidità. Dette risorse sono messe a disposizione del GESTORE su un conto corrente tenuto presso la Banca depositaria, intestato al GESTORE e sotto rubricato a nome del FONDO, gli estremi del quale sono resi noto al FONDO con apposita comunicazione. Il FONDO si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di stabilire, mese per mese, l'ammontare dei contributi da mettere a disposizione del GESTORE.
7. La gestione delle risorse è effettuata dal GESTORE nell'esclusivo interesse del FONDO, nel rispetto dei criteri e limiti indicati dall'art. 2.
8. Nell'esecuzione della CONVENZIONE il GESTORE impartisce le istruzioni alla Banca depositaria, che le esegue verificandone la conformità alla legge, ai criteri stabiliti dal D.M. Tesoro n. 703/96 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle disposizioni della COVIP e ai limiti di investimento stabiliti nella presente CONVENZIONE.
9. Negli eventuali giudizi di risarcimento dei danni cagionati al FONDO, nello svolgimento dei servizi previsti dalla CONVENZIONE, spetta al GESTORE l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
10. Il GESTORE, nel rispetto della normativa di riferimento, può avvalersi sotto la propria responsabilità di soggetti terzi per lo svolgimento di attività amministrative o di carattere operativo, connesse al servizio svolto ai sensi della CONVENZIONE.

Art. 2 - Linee di indirizzo della gestione

1. Fermi restando i criteri e i limiti stabiliti dal Decreto e dal D.M. Tesoro n. 703/96 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle disposizioni e indicazioni della COVIP, tenuto primariamente conto che sono prestate le garanzie di cui all'art. 2 bis della CONVENZIONE, il GESTORE assume l'obiettivo di massimizzare il rendimento atteso, considerato il rischio assunto, entro un orizzonte temporale di 5 anni, prevedendo una politica d'investimento idonea a realizzare, con buona probabilità, rendimenti pari o superiori a quelli del TFR.
2. Il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo:
 - a) ASSET ALLOCATION: Il GESTORE, per la gestione delle risorse assegnatagli, tenuto primariamente conto delle garanzie di cui all'art. 2. bis della CONVENZIONE e dell'obiettivo di ottenere rendimenti pari o superiori al TFR, attua una politica di tipo attivo e, quindi, ha ampia facoltà di discostarsi dal benchmark in relazione alle aspettative di rendimento delle singole attività, nel rispetto dei limiti e dei vincoli contenuti nei punti 3, 4, 5, 6 e 7;
 - b) BENCHMARK: il benchmark di riferimento è indicato all'art. 1 comma 2.
3. TITOLI ACQUISTABILI, VINCOLI E LIMITI. Il GESTORE, nell'esecuzione del mandato, può acquisire gli strumenti finanziari previsti dal D.M. Tesoro n. 703/96 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei seguenti vincoli e limiti:



a) **Rating:**

E' consentito investire in valori mobiliari di natura obbligazionaria emessi da enti governativi, agenzie, enti sovranazionali o da questi garantiti con livello di rating rientrante nella categoria "investment grade" attribuito da almeno una delle principali agenzie di rating di seguito indicate Moody's, Standard & Poor's. In caso di assenza del rating sul titolo da parte di entrambe le agenzie, si prende in considerazione il rating dell'ente emittente. Qualora il rating si riduca al di sotto del limite sopra indicato, il GESTORE deve prontamente comunicare al FONDO, l'avvenuto superamento del limite e proporre la soluzione che ritiene più idonea nell'interesse del FONDO secondo la procedura sotto riportata.

In caso di downgrading al di sotto dei limiti riportati il GESTORE potrà:

- Liquidare la posizione in portafoglio fornendo al Fondo, entro i successivi 5 giorni, adeguata documentazione sulle ragioni e sugli elementi, oltre al Rating, che lo hanno portato alla vendita.
- Proporre di mantenere la posizione in portafoglio fornendo al Fondo adeguata documentazione sulle ragioni e sugli elementi, oltre al Rating, che lo hanno portato a tale proposta.

In mancanza di un riscontro da parte del FONDO, il GESTORE è tenuto a liquidare la posizione entro la data di valorizzazione della quota del FONDO del mese successivo a quello in cui si è verificato il downgrade e, comunque, nel termine più idoneo per gli interessi del FONDO.

E' consentito inserire in portafoglio titoli privi di rating solo in caso di acquisti effettuati sul mercato primario, a condizione che il rating atteso rispetti i limiti sopra riportati. Prima dell'assegnazione del rating ufficiale il GESTORE potrà alienare il titolo, se lo riterrà opportuno, nel migliore interesse del FONDO. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di emissione, il titolo dovrà possedere un rating S&P e/o Moody's e tale rating dovrà rispettare i limiti sopra riportati. In caso contrario il GESTORE dovrà fornire tempestivamente una informativa al FONDO per descrivere le caratteristiche dell'emissione ed il profilo rischio-rendimento dell'operazione.

- b) **I titoli di debito *corporate*** sono ammessi nel limite del 50% del valore del mandato ed il loro inserimento si ispira a principi di prudenza e di diversificazione. Non sono ammesse le emissioni subordinate e gli strumenti di debito derivanti da operazioni di cartolarizzazione.
- c) La componente rappresentativa di **titoli di capitale** può raggiungere un massimo del 10% del portafoglio gestito; l'universo investibile è l'azionario globale.
- d) **Rischio di cambio:** gli attivi in divisa diversa dall'euro non possono superare il 10% del totale in gestione.



- e) L'utilizzo di **strumenti derivati** è limitato ai derivati quotati (non O.T.C.) ed unicamente per finalità di copertura, ad eccezione dei contratti *forward* su valute per la copertura del rischio di cambio.
- f) Il GESTORE può acquistare quote di **OICR/ETF/SICAV** rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE. In ogni caso, i programmi ed i limiti di investimento devono risultare compatibili con i limiti previsti dal Decreto e dal D.M. Tesoro n. 703/96 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con gli indirizzi fissati nell'ambito della CONVENZIONE. Inoltre, sul FONDO non sono fatte gravare commissioni di gestione, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR/ETF/SICAV acquisite, né altre forme di commissioni aggiuntive rispetto a quanto stabilito dall'art. 9 della CONVENZIONE.

Il GESTORE, nell'esecuzione del mandato, esegue gli investimenti/disinvestimenti operando con controparti di mercato di primaria importanza, non appartenenti al proprio Gruppo, e alle migliori condizioni di mercato (*best execution*). Il GESTORE adegua la composizione delle risorse alle linee di indirizzo fissate nel presente articolo entro il primo venerdì lavorativo della settimana successiva a quella del primo conferimento, data in cui è avviato il confronto con il benchmark. In considerazione delle inusuali condizioni di mercato conseguenti alle politiche non convenzionali attuate dalla BCE, al gestore è tuttavia consentito superare il limite massimo del 20% previsto per la liquidità per un periodo di sei mesi dalla data di avvio della Convenzione

4. CONTROLLO DEL RISCHIO: le Parti concordano di utilizzare la semi TEV quale parametro di valutazione del rischio, da contenersi entro il limite del 4%. In caso di superamento del tetto di semi TEV, il GESTORE deve rientrare nei limiti previsti nei tempi e nei modi ritenuti più congrui per la tutela degli interessi degli iscritti al FONDO e per il rispetto della garanzia prestata; in caso di superamento del tetto di semi TEV, il GESTORE deve comunque illustrare al FONDO le motivazioni che hanno dato luogo al superamento e le attività realizzate per rientrare nei limiti previsti.
5. E' fatto divieto di effettuare operazioni allo scoperto, fermo restando che la leva finanziaria non deve essere maggiore di 1.

Art. 2 BIS - Garanzia del rendimento minimo

1. Alla scadenza della CONVENZIONE, il GESTORE si impegna a mettere a disposizione del FONDO un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferitigli in gestione, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali di cui all'art. 5 della CONVENZIONE, relativi a tutte le posizioni individuali in essere nel Comparto Garantito, seguendo la metodologia indicata in Nota Tecnica.
2. La base di riferimento per il calcolo del valore delle posizioni individuali ai fini della garanzia è il valore unitario della quota del portafoglio del GESTORE, al netto degli oneri di gestione di competenza e al lordo degli oneri fiscali e di ogni altro onere non direttamente imputabile al GESTORE, calcolata dal Gestore Amministrativo secondo la metodologia indicata nell'Allegato B - Nota Tecnica.



3. I valori e le disponibilità affidati in gestione sono valutati all'atto di ogni specifico conferimento.
4. Entro trenta giorni dalla data di scadenza, le Parti effettueranno un'analisi congiunta delle singole posizioni individuali degli aderenti al COMPARTO GARANTITO, volta a verificare per ciascuno di essi che, seguendo la metodologia indicata nell'Allegato B - Nota Tecnica, il valore corrente della posizione individuale, calcolato in base al comma 2 alla medesima data non sia inferiore alla somma dei contributi netti versati, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali. Il GESTORE si impegna a reintegrare, entro 30 giorni, per la quota di sua competenza, tutte le posizioni individuali per le quali il valore corrente a scadenza sia inferiore alla suddetta somma dei contributi netti versati, a condizione che il FONDO ne dia prova entro il termine massimo di sei mesi dalla scadenza della CONVENZIONE. A fini di verifica, siffatta analisi congiunta può essere effettuata in corrispondenza di ciascun fine esercizio.
5. La garanzia di cui al comma 1 è prestata a valere su conferimenti relativi alla contribuzione di pertinenza degli aderenti e su conferimenti derivanti dalla conversione di posizioni individuali di nuovi aderenti provenienti da trasferimento da altro fondo pensione o forma pensionistica individuale. La garanzia decorre dalla data in cui le risorse sono messe nell'effettiva disponibilità del GESTORE.
6. In corso di durata della CONVENZIONE, il GESTORE si impegna a mettere a disposizione del FONDO un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti al GESTORE, al netto di eventuali anticipazioni o smobilizzi di cui all'art. 5 della CONVENZIONE, relativi alle posizioni individuali in essere nel COMPARTO GARANTITO, esclusivamente qualora si realizzi in capo agli aderenti uno dei seguenti eventi:
 - esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;
 - riscatto per decesso;
 - riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
 - riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
7. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 6, l'iscritto avrà diritto ad un importo almeno pari al valore minimo garantito, pari alla somma di tutti i conferimenti netti inclusi gli eventuali importi trasferiti da altro comparto o da altra forma pensionistica complementare, ridotti per eventuali anticipazioni e riscatti parziali. Qualora il valore corrente della posizione individuale calcolato in base al precedente comma 2 e seconda la metodologia indicata in nota tecnica, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo al verificarsi delle condizioni che danno diritto alla prestazione, risulti inferiore a quello garantito, la differenza (calcolata secondo la metodologia indicata in nota tecnica) resta totalmente a carico del GESTORE, che procederà al reintegro della posizione



stessa, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al successivo comma 8.

8. Qualora sussistano i presupposti per il reintegro della posizione individuale ai sensi del comma 7, il GESTORE procede a trasferire al FONDO l'importo corrispondente solo dopo aver ricevuto dal FONDO stesso apposita richiesta scritta, che certifichi l'evento che ha dato origine all'operatività della garanzia.
9. Il FONDO si impegna a sottoscrivere con il GESTORE e con il Gestore Amministrativo, un protocollo operativo in cui sono definiti: a) il contenuto delle informazioni necessarie per un efficace monitoraggio degli impegni assunti dal GESTORE; b) le modalità ed i tempi per la trasmissione delle suddette informazioni al GESTORE.
10. In caso di mancata trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie ad un efficace monitoraggio degli impegni assunti, ovvero in caso di loro trasmissione con modalità difformi da quanto previsto dal protocollo operativo di cui al comma 9, il GESTORE ha facoltà di sospendere il pagamento dovuto per l'eventuale integrazione a titolo di garanzia, nelle more della ricezione delle informazioni necessarie al calcolo della garanzia stessa.
11. I conferimenti al COMPARTO GARANTITO (i) connessi ad operazioni straordinarie di riassetto dei comparti poste in essere dal FONDO e/o (ii) derivanti da situazioni straordinarie connesse ad eventuali modifiche normative degli articoli 1, comma 2, ed 8, comma 7, del DECRETO relativi alle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, saranno possibili solo previo accordo con il GESTORE ed alle condizioni stabilite mediante apposito addendum alla Convenzione, sottoscritto tra le Parti.

Art. 3 - Modifica delle linee di indirizzo della gestione

1. Le linee di indirizzo di gestione indicate all'art. 2 possono essere modificate dal FONDO, previa comunicazione scritta da inviare al GESTORE e alla Banca depositaria almeno 30 giorni prima della data di efficacia delle modifiche stesse, ovvero, se le circostanze lo richiedono, entro il minor termine preventivamente pattuito con il GESTORE e comunicato alla Banca depositaria. Ogni variazione così disposta ha effetto entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione da parte del GESTORE dell'informazione relativa.
2. Il FONDO può modificare, senza preavviso, gli indirizzi riferiti alla disciplina del conflitto d'interesse, dandone comunicazione al GESTORE e alla Banca depositaria. Ogni variazione così disposta ha effetto entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione da parte del GESTORE dell'informazione relativa.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti le Parti, tenendo conto dei riflessi sulla redditività del FONDO, concordano le modalità e i termini per l'eventuale adeguamento alle nuove linee degli investimenti.



4. In caso di modifica delle linee di indirizzo, le Parti hanno facoltà di rideterminare, oltre agli obiettivi della gestione, la misura delle commissioni. In caso di mancato accordo, il GESTORE può recedere dalla CONVENZIONE senza alcun diritto del FONDO a qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento, secondo le modalità stabilite all'art. 10.

Art. 4 - Modalità di determinazione del valore del patrimonio del FONDO

1. La determinazione del valore del patrimonio affidato in gestione è effettuata sulla base dei criteri dettati dalla COVIP, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. f), del Decreto.

Art. 5 - Modalità di smobilizzo totale o parziale delle risorse

1. Il FONDO può richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, lo smobilizzo totale o parziale delle risorse affidate in gestione per l'erogazione di prestazioni relative a:
 - a) esercizio del diritto alle prestazioni previste dalla legge;
 - b) decesso dell'aderente;
 - c) invalidità dell'aderente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo (ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Decreto);
 - d) trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare cui l'iscritto acceda in relazione alla nuova attività lavorativa, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett-a) del Decreto;
 - e) trasferimento della posizione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto ad altra forma pensionistica complementare;
 - f) riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett b) e c), e 14, comma 5, del Decreto;
 - g) anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, del Decreto.
2. Nel corso della durata della CONVENZIONE, per proprie esigenze, anche di riallocazione dei mandati, il FONDO può richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione.
3. Il FONDO comunica al GESTORE, anche per il tramite del Gestore Amministrativo, l'ammontare degli importi da liquidare. Le modalità di liquidazione sono definite nel protocollo operativo (SLA) di cui al successivo articolo 7 comma 2 .

Art. 6 - Diritto di voto

1. La titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione spetta, in ogni caso, al FONDO.
2. il GESTORE si impegna a rilasciare al FONDO delega per l'esercizio del diritto di voto. Le Parti possono concordare che il GESTORE eserciti direttamente il diritto di voto sulla base di istruzioni vincolanti, rilasciate per iscritto e per singola assemblea, impartite dal FONDO.



Art. 7 - Rapporti con la Banca Depositaria e con il Gestore Amministrativo

1. In caso di sostituzione della Banca depositaria e/o del Gestore Amministrativo, il FONDO ne dà comunicazione al GESTORE. In tal caso, le Parti concordano le modalità e la data da cui quest'ultimo deve rivolgersi al nuovo soggetto incaricato.
2. I flussi informativi fra GESTORE, Banca depositaria, Gestore Amministrativo e FONDO sono regolati sulla base delle modalità indicate in un apposito protocollo sottoscritto dai predetti soggetti (Service Level Agreement o SLA).

Art. 8 - Rendiconto e obblighi di informazione

1. Il GESTORE fornisce al FONDO un rendiconto dell'attività svolta secondo i criteri e le modalità fissati con la delibera della COVIP, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del Decreto e sulla base delle specifiche indicate nell'allegato Allegato B – Nota Tecnica.
2. Il GESTORE è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente al FONDO e alla Banca depositaria le operazioni effettuate in conflitto d'interesse o le altre situazioni di conflitto rilevanti ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.M. Tesoro n.703/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ciascuna delle Parti è tenuta a comunicare tempestivamente all'altra, anche su richiesta, ogni altra informazione o dato necessario per consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente o di corrispondere alle richieste della COVIP. Il GESTORE, su richiesta del FONDO, è tenuto a rendere disponibile ogni altra informazione o documento in suo possesso riguardanti l'attività effettuata per conto del FONDO stesso.
4. Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla COVIP, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. Tesoro n.703/96 e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti convengono di verificare l'attività di gestione attraverso l'adozione del parametro di riferimento indicato all'art. 1, comma 2, della CONVENZIONE. La verifica è realizzata con riguardo al rendimento ottenuto (al lordo delle commissioni di cui all'art. 9 della CONVENZIONE) ed al rischio assunto.
5. Il GESTORE si obbliga ad inviare, in occasione della valorizzazione mensile, la composizione degli attivi di OICR/ETF/SICAV, o strumenti similari, detenuti in portafoglio, al FONDO PENSIONE o a soggetto da questo indicato.

Art. 9 - Commissioni

1. Ai fini della determinazione del compenso spettante al GESTORE, sono fissate le seguenti commissioni, applicate alla gestione patrimoniale e addebitate al conto di gestione:
 - A. **Commissione di gestione base:** 0,30% del patrimonio in gestione
 - B. **Commissione di overperformance:** 10% dell'extra rendimento del portafoglio rispetto all'80% del rendimento del TFR.

La commissione di gestione base è calcolata mensilmente sul valore del NAV dell'ultimo giorno di valorizzazione di ogni mese solare ed è accreditata al GESTORE



per ogni trimestre solare, entro 20 giorni dalla fine del trimestre stesso, secondo le modalità indicate nell'Allegato B – Nota Tecnica.

Le commissioni di overperformance sono liquidate al GESTORE al termine di ciascun triennio del mandato di gestione e sono date dalla somma di quanto maturato al termine di ogni singolo anno solare ovvero porzione di anno solare nell'ultimo anno di vita del mandato di gestione secondo le modalità indicate nell'Allegato B – Nota Tecnica.

2. Le commissioni di cui al comma precedente non intaccano il capitale minimo garantito.
3. Nel caso in cui la CONVENZIONE sia risolta prima della scadenza, il compenso del GESTORE si calcola in proporzione all'effettivo periodo di attività.
4. Con cadenza mensile il GESTORE calcola le commissioni gravanti sulle quote di OICR, ETF, SICAV utilizzati e le retrocede, parimenti con cadenza mensile al FONDO.
5. Il GESTORE si impegna a collaborare ad eventuali programmi di recupero delle commissioni di negoziazione attivati dal FONDO, fornendo le necessarie informazioni.

Art. 10 - Durata della Convenzione e recesso

1. La CONVENZIONE, stipulata per un periodo di dieci anni, ha effetto dal 20 agosto 2015 e non può essere rinnovata tacitamente.
2. Il FONDO può recedere dalla CONVENZIONE prima della scadenza dandone preavviso al GESTORE con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è fissata la data di risoluzione della CONVENZIONE stessa. Il preavviso non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi. L'esercizio della facoltà di recesso non comporta per il FONDO penalità e obbligo di motivazione. In tal caso, il GESTORE non è tenuto a prestare le garanzie di cui all'art. 2 BIS della CONVENZIONE.
3. Il FONDO può recedere dalla CONVENZIONE prima della scadenza nel caso di liquidazione o fusione con altro fondo pensione. In tal caso il FONDO è tenuto a comunicare al GESTORE l'avvio del procedimento di liquidazione o fusione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso minimo di sei mesi rispetto alla data di efficacia giuridica della fusione comunicata alla COVIP. La comunicazione deve indicare la tempistica degli adempimenti relativi alla liquidazione o fusione. In ogni caso il recesso non potrà avere effetto prima della data di efficacia giuridica della liquidazione o fusione comunicata alla COVIP. L'esercizio della facoltà di recesso non comporta per il FONDO penalità. In caso di recesso del FONDO a seguito di liquidazione o fusione con altro fondo pensione il GESTORE è tenuto a prestare le garanzie di cui all'art. 2 BIS della CONVENZIONE.
4. Nell'ipotesi di modifica unilaterale da parte del FONDO delle linee di indirizzo della gestione di cui all'art. 2, il GESTORE può recedere dalla CONVENZIONE prima della scadenza senza alcun diritto del FONDO a qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento. Il



recesso è sospeso fino alla accettazione dell'incarico da parte di un altro gestore abilitato. In tal caso il GESTORE è tenuto a proseguire la gestione sulla base delle linee di indirizzo precedentemente convenute e nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite, per un massimo di 180 giorni dalla comunicazione di recesso. Ricorrendo alla fattispecie, il GESTORE non è tenuto a prestare le garanzie di cui all'art. 2 BIS della CONVENZIONE.

4. Ogni comunicazione di recesso dalla CONVENZIONE va inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche alla Banca depositaria e al Gestore Amministrativo.
5. La Banca depositaria provvede all'esecuzione delle operazioni eventualmente in corso alla data di cessazione della CONVENZIONE.
6. Nel caso di scadenza della CONVENZIONE o di recesso di una delle Parti, il GESTORE è tenuto a trasmettere al FONDO il rendiconto di cui all'art. 8, per il periodo intercorrente tra la data di riferimento dell'ultimo rendiconto e quella di cessazione del contratto di gestione.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

1. Fermo restando quanto definito all'art. 10, il FONDO ha diritto di risolvere la CONVENZIONE, senza preavviso, nelle ipotesi in cui il GESTORE:
 - a) contravvenga alle disposizioni del DECRETO e di ogni altra norma di legge, regolamento, atto amministrativo o prescrizione della COVIP;
 - b) violi le disposizioni contenute nell'art. 2 (linee di indirizzo della gestione);
 - d) non rispetti in maniera reiterata le previsioni concordate nel Service Level Agreement, anche dopo segnalazione formale da parte del FONDO;
 - e) non rispetti in maniera reiterata gli obblighi di rendicontazione, di cui all'art. 8, anche dopo segnalazione formale da parte del FONDO;
 - f) non effettui in maniera reiterata le comunicazioni di cui all'art. 18, anche dopo segnalazione formale da parte del FONDO;
 - h) violi le norme in tema di conflitto d'interessi, di cui all'allegato A alla CONVENZIONE;
 - i) utilizzi in maniera reiterata controparti sulle quali il FONDO abbia manifestato per iscritto il non gradimento.
2. Verificandosi una delle ipotesi di cui al comma che precede, il FONDO ha facoltà di comunicare al GESTORE, con copia per conoscenza alla Banca depositaria, l'immediata risoluzione della CONVENZIONE, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito. Il GESTORE, in caso di risoluzione della CONVENZIONE ai sensi del presente articolo, è tenuto a prestare le garanzie di cui all'art. 2 BIS della CONVENZIONE.
3. Il GESTORE è tenuto a non compiere alcun'altra operazione e a predisporre immediatamente il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto trasmesso.



4. La risoluzione decorre dalla data in cui il FONDO comunica al GESTORE di volersi avvalere della presente clausola.

Art. 12 - Patto di riservatezza

1. Fermi restando gli obblighi informativi derivanti dalla normativa vigente e dalle richieste della COVIP in materia, le Parti si impegnano a considerare riservati tutti i dati, le notizie e le informazioni concernenti l'altra Parte, delle quali siano venute a conoscenza in occasione della stipula e dell'esecuzione della CONVENZIONE. Resta ferma la facoltà in capo al GESTORE di comunicare dati inerenti alla CONVENZIONE agli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 1, comma 6, della CONVENZIONE medesima, a condizione che essi si impegnino a rispettare un analogo obbligo di riservatezza.
2. Il GESTORE è autorizzato a utilizzare la denominazione del FONDO e la descrizione sintetica del presente mandato di gestione quale referenza professionale. Al FONDO è consentita l'indicazione del GESTORE come soggetto abilitato alla gestione.

Art. 13 - Modifiche della Convenzione

1. Le Parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per valutare lo stato di esecuzione della CONVENZIONE e per apportarvi le modifiche finalizzate al suo adeguamento a sopravvenute norme di legge ovvero a sopravvenute disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
2. Ogni modifica alla CONVENZIONE va approvata per iscritto da entrambe le Parti.

Art. 14 - Divieto di cessione del Contratto

1. La CONVENZIONE non è cedibile dal GESTORE o dal FONDO, né le Parti possono comunque sostituire a sé altri soggetti nei rapporti da essa derivanti, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2504 *bis* e 2558 del codice civile.

Art. 15 - Protezione dei dati personali

1. Il FONDO dichiara di essere titolare, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy"), del trattamento dei dati personali relativi a iscritti e dipendenti.
2. Il trattamento dei dati avviene da parte del GESTORE in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 29 del Codice Privacy, nominato dal FONDO a mezzo di separato atto riportante i compiti affidatigli ed i termini del relativo incarico.
3. Nello svolgimento delle attività in oggetto della CONVENZIONE, le Parti sono tenute, ciascuna per quanto di competenza – nella qualità di autonomo titolare il FONDO e nella qualità di responsabile il GESTORE – ad osservare e a far osservare le disposizioni di cui al Codice Privacy.



Art. 16 - Controversie

1. Le eventuali controversie relative alla CONVENZIONE, comprese quelle circa la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono devolute ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma, Regolamento che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
2. Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo diritto.
3. Le Parti si impegnano a considerare il lodo arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.
4. La clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti, in particolari monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il collegio arbitrale risulti privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 17 - Rappresentante del GESTORE e del FONDO

1. Ciascuna Parte comunica formalmente all'altra, con le modalità indicate all'art. 18 , il nominativo della figura professionale (di seguito "RAPPRESENTANTE") incaricata di dare esecuzione alla CONVENZIONE .
2. Il RAPPRESENTANTE è a tutti gli effetti legittimato a ricevere, nell'interesse della sua Parte, ogni comunicazione, dichiarazione, raccomandazione e/o documento comunque previsti dalla CONVENZIONE o destinati ad avere incidenza su di essa.
3. Ciascuna Parte può sostituire il proprio RAPPRESENTANTE, dandone comunicazione all'altra Parte con le modalità indicate all'art. 18 .

Art. 18 - Comunicazioni tra le Parti

1. Ogni comunicazione e/o notificazione da effettuare con riferimento alla CONVENZIONE deve rivestire forma scritta ed essere inviata al RAPPRESENTANTE di cui all'art. 17, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed anticipata via telefax o via e-mail ai seguenti indirizzi, con le stesse modalità, da ciascuna delle Parti all'altra.

Se al GESTORE:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Direzione Finanza Vita e Cauzioni

Via Stalingrado , 45 - 40128 Bologna (Italia)

Alla cortese attenzione di Simone Matteucci

e-mail: simone.matteucci@unipolsai.it - Tel. 051 5076575

Se al FONDO:

Fondo Pensione PERSEO SIRIO,

Via Aniene, 14 Roma,

Alla cortese attenzione di

e-mail: segreteria@perseosirio.it – tel. 06 85304484





2. Le Parti si obbligano reciprocamente a comunicare, in forma scritta, le informazioni riguardanti indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di fax. Con le stesse modalità va data tempestiva comunicazione di ogni variazione riguardante le medesime informazioni.
3. Il GESTORE è tenuto a comunicare tempestivamente al FONDO ogni variazione degli assetti societari propri e del gruppo di appartenenza, nonché ogni modifica di rapporti con il soggetto a cui è affidata la delega di gestione, ai fini di valutare la permanenza delle condizioni dell'affidamento dell'incarico prese in considerazione nel corso del processo di selezione.

Art. 19 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente regolato dalla CONVENZIONE si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
2. Le Premesse e gli Allegati della CONVENZIONE ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Gli allegati alla CONVENZIONE sono i seguenti:
 - A. Conflitti di Interesse.
 - B. Nota Tecnica.
 - C. Atto di nomina del Responsabile del trattamento dati personali

Roma, 06 AGOSTO 2015

<p>Fondo Pensione Perseo Sirio IL PRESIDENTE (Wladimiro Boccali)</p>  <p>Fondo Pensione Perseo Sirio Iscritto Albo Covip n. 164 C.F. 97660520582</p>	<p>UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Il Direttore Finanza Vita e Cauzioni (Matteo Laterza)</p> 
--	--

ALLEGATO A
Conflitti di interesse

Le Parti, dopo aver esaminato i documenti relativi agli assetti societari del gruppo del GESTORE e della Banca depositaria, avuto presente la genesi normativa del FONDO, si danno reciprocamente atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse rilevanti ai sensi del D.M. Tesoro n.703/96.


Il GESTORE si impegna a comunicare le situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 8 del D.M. Tesoro n.703/96 le quali dovessero insorgere in conseguenza di eventuali variazioni degli assetti societari del suo gruppo e della Banca depositaria. Il GESTORE è tenuto altresì a comunicare al FONDO e alla Banca depositaria le operazioni effettuate in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7 del D.M. Tesoro n.703/96 stesso.

Al fine di consentire al GESTORE il rispetto degli adempimenti previsti nei casi di conflitto di interessi, anche in relazione all'art. 7 del D.M. Tesoro n.703/96, il FONDO si impegna a rendere disponibili al GESTORE medesimo le informazioni inerenti al gruppo della Banca depositaria anche con riguardo alla variazione delle predette informazioni nel corso della durata della Convenzione.

Nel caso di acquisizione di OICR/ETF/SICAV previsti nell'ambito del mandato, non ricorrono, con riguardo agli strumenti finanziari sottostanti gli OICR/ETF/SICAV medesimi, gli obblighi informativi di cui al presente articolo. Ciò, nel presupposto che, sulla base delle vigenti previsioni normative, le situazioni di conflitto di interessi di cui al D.M. Tesoro n.703/96 non riguardino gli strumenti finanziari sottostanti gli OICR/ETF/SICAV.

Roma, 6/8/2015

Fondo pensione PERSEO SIRIO
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Fondo Pensione Perseo Sirio
Iscritto Albo Covip n. 164
C.F. 97660520582



ALLEGATO B - NOTA TECNICA

FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

COMPARTO: GARANTITO

1. CONFERIMENTO DELLE RISORSE

I conferimenti di cui all'art. 1, comma 6, della CONVENZIONE, sono attribuiti al GESTORE mensilmente, con valuta e disponibilità del primo giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione della quota (ultimo giorno del mese precedente), con preavviso a mezzo e-mail (o fax) entro le ore 15.00 del giorno precedente a quello di messa nella disponibilità del GESTORE.

2. MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE A FINI DELLA VALUTAZIONE FINANZIARIA

Ai fini della valutazione della performance realizzata dal GESTORE il confronto tra Portafoglio e Benchmark avviene a partire dal primo venerdì lavorativo della settimana successiva a quella del primo conferimento, momento in cui l'indice del Portafoglio e l'indice del Benchmark sono assunti pari a 100.

2.1 CALCOLO DEL RENDIMENTO DEL PORTAFOGLIO

Il rendimento giornaliero lordo del GESTORE è così calcolato:

$$R_g = \frac{GAV_g}{F_g + GAV_{g-1}} - 1$$

Con:

GAV_g = valore di portafoglio del GESTORE al giorno g


GAV_{g-1} = valore di portafoglio del GESTORE al giorno g-1

F_g = conferimenti/prelievi al Gestore del giorno g

Da cui l'indice del Gestore:

$$I_g = I_{g-1}(1 + R_g)$$

Il rendimento di periodo (es. settimanale, mensile, annuale) del Gestore è così calcolato:



$$R_p = \frac{I_p}{I_{p-1}} - 1 \quad (2.1)$$

con I_p valore dell'indice del gestore nell'ultimo giorno lavorativo del periodo e I_{p-1} valore dell'indice del gestore nell'ultimo giorno lavorativo del periodo precedente.

2.2 CALCOLO DEL RENDIMENTO DEL BENCHMARK

COMPARTO	Indice BENCHMARK	Simbolo	Ticker Bloomberg	Ticker Datastream	PESO
Garantito	JPMorgan Italy 1-5 anni	X1	JNAEL115	JEITCEE	40%
	JPMorgan Italy 1-3 anni	X2	JNAEL113	JEITBEE	15%
	JPMorgan EGBI Investment Grade 1-5 anni	X3	JNEUI1R5	JEIGCEE	10%
	BoFA Merrill Lynch 1-5 anni Euro Corporate Index	X4		MLEXPBE	30%
	MSCI World Total Return Net Dividend	X5	NDDUWI	MSWRLD\$(NR)	5%

Il rendimento giornaliero del Benchmark è calcolato con la seguente formula:

$$R_g^B = \sum_{j=1}^5 w_{g-1}(X_j) * \left(\frac{I_g(X_j)}{I_{g-1}(X_j)} - 1 \right)$$


da cui l'indice Benchmark:

$$I_g^B = I_{g-1}^B (1 + R_g^B)$$

con:

I_g^B = valore in euro dell'indice benchmark al giorno g , $I_0^B = 100$ per $g=0$ data di inizio confronto,

$I_g(\dots)$ = valore in euro dell'indice componente al giorno g , $I_0(\dots) = 100$ (indici componenti ribasati in $g=0$)

2 

$$w_g(\dots) = \begin{cases} \bar{w}(\dots) = \text{Peso di ribilanciamento dell'asset class} \\ \text{(se } g = 0 \text{ oppure } g = \text{ultimo giorno lavorativo del mese)} \\ \\ \frac{\bar{w}(\dots)I_g(\dots)}{I_g^B} \quad \text{(negli altri giorni)} \end{cases}$$

Il Benchmark è ribilanciato l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

Gli indici utilizzati sono espressi in euro o convertiti in euro usando il tasso di cambio ufficiale Reuters

Dollaro/Euro del giorno g:

$$I_g(\dots) = I_g^{\$}(\dots) / USDEUR_g$$

Il rendimento di periodo (es. settimanale, mensile, annuale) del Benchmark è così calcolato:

$$R_p^B = \frac{I_p^B}{I_{p-1}^B} - 1 \quad (2.1)$$

con I_p^B valore dell'indice benchmark nell'ultimo giorno lavorativo del periodo e I_{p-1}^B valore dell'indice benchmark nell'ultimo giorno lavorativo del periodo precedente.

3. PARAMETRO DI CONTROLLO

L'operato del GESTORE è valutato tramite il parametro di controllo di seguito illustrato. Tenuto conto della necessità di disporre di una serie di rilevazioni sufficientemente ampia e ferma restando la disponibilità dei dati fin dalla prima rilevazione, detto parametro di controllo è significativo per un periodo di rilevazioni che le Parti concordano non inferiore a 52 settimane.

3.1 SEMI TRACKING ERROR (STEV) ANNUA

Di seguito è riportata la formula a regime della Semi Tracking Error, al fine di rispettare la condizione posta all'art. 2, comma 6, nel limite del 4%:

$$STEV_{\text{ann}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=1, (R_t - R_t^B) < 0}^{52} (R_t - R_t^B)^2}{(52 - 1)}} * \sqrt{52}$$

dove:

$STEV_{Annuo}$ = Semi Tracking Error annualizzata basata sulle 52 osservazioni settimanali dei 12 mesi precedenti (rolling period).

t = t-esimo dato settimanale riferito al giorno di valorizzazione del FONDO (venerdì).

R_t = Rendimento settimanale del portafoglio nella t-esima settimana.

R_t^B = Rendimento settimanale del Benchmark nella t-esima settimana.

4. MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE A FINI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

4.1 CALCOLO DEL RENDIMENTO DEL PORTAFOGLIO

Il rendimento mensile di GESTIONE è così calcolato:

$$R_m^{Ga} = \left(\frac{NAV_m - NAV_{m-1} - \sum_j F_{j,m}}{NAV_{m-1} + \sum_j d_j F_{j,m}} \right)$$

NAV_m = valore del portafoglio a fine mese m. al netto delle commissioni fisse di gestione e garanzia di competenza del mese e al lordo degli oneri fiscali e amministrativi

NAV_{m-1} = valore del portafoglio a fine del mese precedente m-1 al netto delle commissioni fisse di gestione e garanzia di competenza del mese e al lordo degli oneri fiscali e amministrativi

$\sum_j F_{j,m}$ = somma dei conferimenti/prelievi al GESTORE nel mese m

$\sum_j d_j F_{j,m}$ = somma ponderata dei conferimenti/prelievi al GESTORE nel mese m

$d_j = n.$ giorni dal conferimento j a fine mese / $n.$ giorni del mese

da cui l'indice di GESTIONE o valore unitario della quota di GESTIONE:

$$I_m^{Ga} = I_{m-1}^{Ga} (1 + R_m^{Ga})$$

Il rendimento di periodo (es. settimanale, mensile, annuale) di GESTIONE è così calcolato:

$$R_p^{Ga} = \frac{I_p^{Ga}}{I_{p-1}^{Ga}} - 1$$

con I_p^{Ga} valore dell'indice di gestione nell'ultimo giorno lavorativo del periodo e I_{p-1}^{Ga} valore

dell'indice gestione nell'ultimo giorno lavorativo del periodo precedente.

4.2 CALCOLO DEI CAPITALI GARANTITI INDIVIDUALI MENSILI

4.2.1 GARANZIA NEL DURANTE

Il valore del capitale garantito individuale alla fine di ogni mese m per la garanzia nel durante (art. 2bis) si ottiene come somma cumulata dei versamenti al netto dei prelevamenti per smobilizzi, riscatti o anticipazioni:

$$CapGarD_m = CapGarD_{m-1} + K_m$$

con:

K_m = conferimento netto del mese m effettuato al primo giorno lavorativo del mese m , ricevuto dal GESTORE e ottenuto detraendo dal conferimento lordo gli smobilizzi, riscatti o anticipazioni individuali.

4.2.2 GARANZIA A SCADENZA

Il valore del capitale garantito individuale alla fine di ogni mese m utile per il calcolo della garanzia a scadenza (art. 2bis, comma 1, della CONVENZIONE) si ottiene come somma cumulata dei versamenti al netto dei prelevamenti per smobilizzi, riscatti o anticipazioni:

$$CapGarS_m = CapGarS_{m-1} + K_m$$

con:

K_m = conferimento netto del mese m effettuato al primo giorno lavorativo del mese m , ricevuto dal GESTORE e ottenuto detraendo dal conferimento lordo gli smobilizzi, riscatti o anticipazioni individuali.

Per $m = 20$ agosto 2025 (art. 10) si ottiene il capitale garantito a scadenza.

4.3 CALCOLO DELLO SBILANCIO INDIVIDUALE MENSILE

Lo sbilancio individuale mensile è calcolato come differenza, se positiva, tra il capitale garantito individuale mensile (nel durante o a scadenza) e il valore lordo della posizione individuale, ottenuto



dal prodotto tra numero di quote lorde attribuibile all'aderente e valore unitario della quota lorda, secondo la formula:

$$SbilD_m = \text{Max}(0; \text{CapGarD}_m - N.\text{Quote lorde}_m \times \text{Val.unitario quota lorda}_m)$$

$$SbilS_m = \text{Max}(0; \text{CapGarS}_m - N.\text{Quote lorde}_m \times \text{Val.unitario quota lorda}_m)$$

Il numero di quote lorde è ottenuto sommando il numero di quote lorde di ciascun versamento. Il numero di quote lorde di ciascun versamento si ottiene dividendo i contributi individuali netti mensili conferiti in gestione per il valore unitario della quota lorda. Il valore unitario della quota lorda è ricavato dal patrimonio in gestione al netto delle commissioni di gestione e di garanzia di pertinenza del GESTORE e al lordo degli oneri fiscali e amministrativi, come definito all'art 4.1.

Per $m = 20$ agosto 2025 (art. 10) si ottiene lo sbilancio individuale a scadenza.

5. VALORIZZAZIONI

Il calcolo del valore del patrimonio conferito in gestione viene effettuato dal Fondo per il tramite del Service Amministrativo con riferimento ai valori dell'ultimo giorno di Borsa aperta di ogni settimana e di ogni mese.

In caso di una o più Borse chiuse si considerano per quelle stesse Borse i prezzi dell'ultimo giorno di Borsa aperta precedente.

I conferimenti ai gestori avvengono con valuta e disponibilità al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di accreditamento sulla posizione individuale degli aderenti.

6. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE

- **Commissione fissa di gestione base** pari a:

$\alpha = 0,30\%$ annuo da calcolare mensilmente sul NAV del patrimonio in gestione nel giorno della sua valorizzazione del mese corrispondente da accreditare al GESTORE alla fine di ogni trimestre solare, entro 20 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

$$\text{Commissione fissa di gestione e garanzia} = \left(\frac{\alpha}{12} \right) NAV_M$$



- **Commissione di overperformance** pari a:

Alla fine di ogni anno solare, il FONDO riconosce al GESTORE un compenso aggiuntivo secondo le seguenti modalità:

- se la performance del portafoglio, al netto delle commissioni di gestione e garanzia e al lordo di ogni altro onere, è inferiore all'80% del rendimento del TFR, il GESTORE non matura nessuna commissione di over performance;
- se la performance del portafoglio, al netto delle commissioni di gestione e garanzia e al lordo di ogni altro onere, è superiore all'80% del rendimento del TFR, il GESTORE matura una commissione di over performance del 10% della differenza tra rendimento del portafoglio e l'80% del rendimento del TFR;

$$CO_T = NAV_T * 10\% * (R_T - 0.80 * TFR_T)$$

Le commissioni di overperformance sono liquidate al GESTORE al termine di ciascun triennio del mandato di gestione e sono date dalla somma di quanto maturato al termine di ogni singolo anno solare ovvero porzione di anno solare nell'ultimo anno di vita del mandato di gestione.

7. REPORTISTICA


Tutta la reportistica di seguito elencata va trasmessa secondo lo standard definito dal FONDO:

REPORT MENSILE (riferito all'ultimo giorno lavorativo del mese)

Il rendiconto mensile, da inviare entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ciascun mese, fornisce le seguenti informazioni:

- Patrimonio gestito per classi di attività;
- Rendimento mensile del portafoglio e del Benchmark;
- Rendimento da inizio anno e da inizio gestione del portafoglio e del Benchmark;
- Conferimenti e prelievi di liquidità nel periodo;
- Volatilità annualizzata del portafoglio da inizio anno e da inizio gestione;
- Indicatori di rischio (Volatilità, Duration, VAR, Beta, Semi-TEV);
- Indicatori di efficienza (indice di Sharpe);

Il GESTORE invierà al FONDO il Rendiconto di Gestione redatto secondo i criteri di cui al Reg. Consob 16190/2007 e successive modificazioni, entro il 10° giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.





8. INCONTRI PERIODICI

Da definire di volta in volta a cura del FONDO.

Il FONDO si riserva la facoltà di convocare in ogni momento il GESTORE, con congruo preavviso, per aggiornamenti e commenti sull'evoluzione e sulle prospettive di mercato in relazione all'*asset allocation* strategica.

Roma, 06 AGOSTO 2015

<p>Fondo Pensione PERSEO SIRIO</p> <p>(IL PRESIDENTE)</p> <p>(Wladimiro Boccali)</p>  <p>Fondo Pensione Perseo Sirio</p>	<p>UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.</p> <p>(Il Direttore Finanza Vita e Cauzioni)</p> <p>(Matteo Laterza)</p> 
--	---

iscritto Albo Covip n. 164
C.F. 97680520582

3

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI EX ART. 29 D.LGS. N. 196/2003**

Articolo 1 – Definizioni

Titolare: è Fondo Pensione **PERSEO SIRIO** con sede legale in Roma, Via Aniene 14.

Responsabile: è UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna – Via Stalingrado, 45.

Interessati: sono gli aderenti al fondo pensione “**Fondo Pensione PERSEO SIRIO**” e i loro datori di lavoro, nonché i soggetti i cui dati personali siano comunicati al Responsabile in esecuzione della “Convenzione per la gestione delle risorse finanziarie del comparto GARANTITO del Fondo Pensione PERSEO SIRIO” sottoscritta con il Titolare.

Codice Privacy: è il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 2 – Dichiarazioni

2.1 – Il Titolare dichiara di avere raccolto il consenso degli Interessati al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione diretta o per il tramite di altri soggetti da lui individuati dei dati stessi al Responsabile, nel rispetto delle previsioni del Codice Privacy.

2.2 – Il Responsabile dichiara di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del Codice Privacy, ivi compreso il profilo relativo alle misure di sicurezza.

2.3 – Il Responsabile si impegna ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto delle indicazioni di seguito fornite dal Titolare e delle finalità da lui stabilite.

Articolo 3 – Oggetto dell’incarico

3.1 – Il Titolare conferisce al Responsabile, ex art. 29 del Codice Privacy, l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali degli Interessati strettamente connesse all’esecuzione dell’incarico di Gestore del Patrimonio, giusta la Convenzione stipulata tra le Parti.

3.2 – Il Responsabile provvede inoltre a dare esecuzione agli obblighi che il Codice Privacy gli pone direttamente a carico.

3.3 – Le operazioni di trattamento riguardano dati personali, comuni e sono effettuate utilizzando supporti sia cartacei sia di tipo informatico.

Articolo 4 – Misure minime di sicurezza

4.1 – Il Responsabile adotta le misure di sicurezza e salvaguardia della riservatezza dei dati trattati da lui ritenute idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e di trattamento non conforme alle finalità dichiarate.

4.2 – Il Responsabile in ogni caso garantisce l’adeguamento dei propri sistemi alle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy ed a verificarne periodicamente il rispetto.

S
C
1
L

Articolo 5 – Incaricati

5.1 – Il Responsabile fornisce a ciascun incaricato alle operazioni di trattamento istruzioni scritte circa le modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30 del Codice Privacy.

5.2 – Il Responsabile organizza le proprie attività e predispone programmi di addestramento del proprio personale in modo compatibile e funzionale alle prescrizioni del Codice Privacy.

5.3 – È cura del Responsabile legare i propri incaricati al segreto in relazione alle operazioni di trattamento dagli stessi eseguite.

Articolo 6 – Rapporti con gli Interessati

6.1 – Nel caso in cui il Responsabile riceva, anche per il tramite di un suo Incaricato, richieste riconducibili all'esercizio dei diritti degli Interessati di cui all'art. 7 e segg. del Codice Privacy, provvede a:

- informare senza ritardo il Titolare, allegando copia della richiesta;
- attenersi alle istruzioni operative che riceve in merito dal Titolare;
- fare in modo di assicurare che le operazioni di ricerca delle informazioni, di cui è in possesso, siano rapide e complete.

6.2 – Il Responsabile provvede inoltre a compiere quant'altro necessario per garantire agli Interessati l'esercizio dei diritti agli stessi garantiti.

Articolo 7 – Ufficio del Garante e A.G.O.

7.1 – Il Responsabile – previa tempestiva consultazione con il Titolare – adempie, a norma di legge, alle prescrizioni provenienti dall'Ufficio del Garante o dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria e collabora con il Titolare per l'attuazione delle prescrizioni a questi impartite.

7.2 – In particolare, il Responsabile:

- fornisce informazioni o integrazioni di informazioni richieste sulle operazioni di trattamento;
- permette l'effettuazione di controlli;
- consente l'accesso ai dati personali oggetto delle operazioni di trattamento;
- compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori di natura temporanea.

7.3 – Il Responsabile, a richiesta del Titolare e a spese di questi, lo coadiuva nella difesa in eventuali procedimenti dinanzi al Garante o all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 8 – Accessi e controlli

8.1 – Il Titolare ha facoltà di effettuare in ogni momento controlli ed ispezioni nei luoghi ove si svolgono le operazioni di trattamento o dove sono custoditi i dati personali o la documentazione relativi al presente atto. I suddetti controlli possono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato del Titolare.

8.2 – Il Titolare notifica per iscritto al Responsabile, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, la data ed il nominativo delle persone che, per suo conto, effettuano le operazioni di verifica.

Articolo 9 – Corrispettivo e Responsabilità

9.1 – Il Responsabile svolge l'incarico di cui al presente atto senza alcun onere economico a carico del Titolare.

9.2 – Titolare e Responsabile si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno – incluse le spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei rispettivi confronti a

seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Articolo 10 – Comunicazioni

10.1 – Ogni comunicazione da effettuare ai fini del presente incarico va inoltrata agli indirizzi richiamati in epigrafe.

10.2 – Eventuali modifiche dei dati di cui al precedente comma devono essere tempestivamente segnalate.

Articolo 11 – Decorrenza e durata

11.1 – L'incarico di cui al presente atto ha efficacia dalla data di sottoscrizione.

11.2 – Alla cessazione della "Convenzione per la gestione del Patrimonio del Fondo in essere tra le Parti, per qualsiasi causa intervenuta, cesserà immediatamente il presente incarico, fatto salvo il tempo necessario a completare le operazioni di migrazione dei dati dal Responsabile al Titolare e di restituzione della documentazione di competenza di quest'ultimo.

06 AGOSTO

Roma, 2015

il Titolare

Fondo Pensione PERSEO SIRIO



Fondo Pensione Perseo Sirio

Iscritto Albo Covip n. 164

C.F. 97660520582

per accettazione

il Responsabile

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Roma, 24/06/2021

Prot. n.: 14445/U/2021

Spett.le

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Via Stalingrado, 45

40128 Bologna

Gentili Signori,

abbiamo ricevuto la pregiata Vostra che qui di seguito trascriviamo integralmente:

“Bologna, 15 aprile 2021

Spett.le

Fondo Pensione PERSEO SIRIO

Via Aniene, 14

Roma

Gentili Signori,

nel fare seguito alle intese intercorse, Vi proponiamo il seguente

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
- COMPARTO GARANTITO -**

Tra

Il Fondo Pensione PERSEO SIRIO (il “FONDO”), Codice Fiscale n. 97660520582, con sede legale in Roma, Via Scialoja, 3 indirizzo PEC protocollo@pec.perseosirio.it, nella persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Wladimiro Boccali, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

e



UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (il "GESTORE"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, capitale sociale i.v. euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale 00818570012, Partita IVA 03740811207, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle Società Capogruppo al n. 046, indirizzo PEC unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it, nella persona del Direttore Generale dott. Matteo Laterza, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

(il FONDO e il GESTORE, ciascuno denominato individualmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti")

Premesso che

- Il FONDO e il GESTORE hanno sottoscritto in data in data 6 agosto 2015 una convenzione per la gestione delle risorse del comparto garantito del FONDO (la "CONVENZIONE");
- in data 14 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione del FONDO ha approvato il documento in materia di gestione dei conflitti di interesse ai sensi del D.M. 166/2014;
- la disciplina delle forme pensionistiche complementari contenuta nel D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 è stata revisionata dal D. Lgs. n. 147 del 13 dicembre 2018 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/2341 (c.d. Direttiva IORP II) (di seguito il D.lgs. 252 come da ultimo modificato e integrato, il "Decreto");
- al fine di indirizzare le rilevanti e numerose attività richieste dal Decreto, la COVIP ha fornito alle forme pensionistiche complementari apposite istruzioni attuative, adottate in via definitiva con Deliberazione del 29 luglio 2020 (le "Direttive COVIP");
- dal 10 marzo 2021 sono direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale le disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
- con il presente *Addendum* (l'"*Addendum*"), pertanto, è intenzione delle Parti (i) apportare ulteriori modifiche alla stessa in materia di fattori ambientali, sociali e di governo societario e (ii) aggiornare l'articolo 15 in recepimento del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,

Quanto sopra premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *Addendum*.

Articolo 2 – Modifiche alla Convenzione

2.1 Nel testo della CONVENZIONE i riferimenti al D.M. Tesoro n. 703/96 ove presenti sono sostituiti con << D.M. 166/2014 >>.

2.2 All'articolo 2 della CONVENZIONE rubricato "Linee di indirizzo della gestione" viene inserito il seguente comma 6:



<< 6. Il FONDO dichiara di avere ricevuto dal GESTORE il documento contenente la politica in materia di fattori Environmental, Social and Governance ("Fattori ESG") (Allegato D).

Con riferimento al processo di gestione professionale delle risorse della linea di investimento che tiene conto dei fattori ESG di cui all'Allegato D, il GESTORE si impegna a trasmettere al FONDO (i) un rapporto annuale e (ii) un set informativo standard concordato tra le Parti.

Le valutazioni di gestione inerenti ai fattori ESG, anche se svolte in autonomia da parte del FONDO, non costituiranno in ogni caso criteri automatici di inclusione/esclusione di titoli in portafoglio.

Resta inteso che qualora dovessero emergere elementi di criticità relativamente alla gestione dei titoli detenuti direttamente in portafoglio, il GESTORE si impegna, su richiesta del FONDO, a fornire tutte le indicazioni in merito alle decisioni di investimento assunte, nonché a confrontarsi con il FONDO stesso rispetto alla opportunità di mantenere o meno le posizioni oggetto di criticità.>>.

2.3 L'art. 15 della CONVENZIONE rubricato "Protezione dei dati personali" viene sostituito dal seguente articolo:

<<ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'esecuzione delle prestazioni previste nella presente Convenzione comporta l'accesso ad informazioni personali, che le Parti si obbligano a trattare nel rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (il "Codice"), così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito il "Regolamento").
2. Il GESTORE garantisce fin d'ora, per sé e per tutte le persone che opereranno per suo conto, che le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno trattate con la massima riservatezza.
3. A tale proposito il GESTORE utilizzerà personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal prendere conoscenza o visione di pratiche o documenti, ovunque posti, salvi gli obblighi conseguenti all'esecuzione della presente Convenzione. Il GESTORE risarcirà il FONDO per eventuali danni diretti od indiretti che dovessero essere procurati per inadempimento ai principi di riservatezza.
4. Il FONDO ed il GESTORE, in forza della presente Convenzione e con separato atto ad esso allegato (Allegato C) che ne costituisce parte integrante, stipulano un apposito accordo (denominato "Data Processing Agreement" o "DPA") nel quale sono dettagliate la finalità perseguita con il trattamento dei dati personali, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del GESTORE quale Responsabile del trattamento e le modalità di trattamento dei dati personali affidatili in esecuzione della presente Convenzione, in conformità ai dettami dell'art. 28 del Regolamento.
5. Il GESTORE, fatte comunque salve le disposizioni specifiche previste nel DPA, si impegna a trattare i dati comunicati o resi disponibili dal FONDO, o comunque acquisiti, esclusivamente ai fini

dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, in osservanza di tutte le disposizioni del Codice e del Regolamento, anche con riferimento alla sicurezza dei dati. >>.

2.4 Il comma 2 dell'articolo 19 della CONVENZIONE rubricato "Norme finali" viene sostituito dal seguente:
<< 2. Le Premesse e gli Allegati della CONVENZIONE ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Gli allegati alla CONVENZIONE sono i seguenti:

- A. Conflitti di interesse;
- B. Nota Tecnica;
- C. Data Processing Agreement (o "DPA");
- D. Investment Policy SRI del Gruppo Unipol. >>

Articolo 3 - Efficacia

3.1. Il presente *Addendum* ha efficacia a far data dal 1° maggio 2021.

3.2. Salvo le modifiche espressamente apportate con il presente *Addendum*, tutte le altre previsioni contenute nella CONVENZIONE e nei relativi Allegati restano ferme, inalterate, valide ed efficaci tra le Parti.

Allegati:

- C. Data Processing Agreement;
- D. Investment Policy SRI del Gruppo Unipol.

* * * * *

Qualora siate d'accordo con quanto precede, Vi preghiamo di trascrivere integralmente il presente *Addendum* su Vostra carta intestata, di siglare il medesimo in ogni pagina e di inviarci il tutto debitamente sottoscritto in segno di Vostra piena accettazione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Il Direttore Generale
Matteo Laterza"

In segno di integrale accettazione.

Distinti saluti.

Fondo Pensione PERSEO SIRIO

Il Presidente

Vladimiro Boccali

